



## Informazione n. 12

---

Data:	[Data]
Destinatari:	Autorità di vigilanza cantonali
Oggetto:	Attestati di carenza beni dopo pignoramento nell'estratto semplice del registro esecuzioni e fallimenti

---

### *Chiarimenti sull'attuazione del punto 9 dell'Istruzione n. 1 dell'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento*

Il 15 aprile 2014, l'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento ha introdotto, con l'Istruzione n. 1, un semplice estratto standard del registro esecuzioni e fallimenti («Estratto semplice del registro esecuzioni e fallimenti»). Secondo il punto 9 dell'istruzione, questo estratto indica «il numero degli attestati di carenza di beni registrati, non caduti in prescrizione e non ancora estinti». Le spiegazioni a seguire mirano a uniformare l'aspetto degli attestati di carenza di beni dopo pignoramento o fallimento.

1. L'estratto semplice del registro esecuzioni e fallimenti contiene di norma tutti gli attestati di carenza di beni dopo pignoramento non ancora estinti o prescritti, indipendentemente dalla data di emissione (ultimi cinque anni o prima)<sup>1</sup>.
2. Un attestato di carenza di beni dopo pignoramento è rimosso dall'estratto semplice del registro esecuzioni e fallimenti subito dopo la sua estinzione o prescrizione.
3. L'eliminazione di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento non comporta la cancellazione delle esecuzioni promosse in base a esso.
4. Gli attestati di carenza beni dopo pignoramento emessi dopo il 15 aprile 1984 non devono figurare nell'estratto semplice del registro esecuzioni e fallimenti se non sono stati registrati in forma elettronica dal competente ufficio di esecuzione. In tal caso l'estratto semplice del registro esecuzioni e fallimenti deve riportare il periodo di riferimento.
5. I precedenti punti 1-4 valgono anche per gli attestati di carenza di beni dopo fallimento noti all'ufficio d'esecuzione<sup>2</sup>.

### *Domande*

L'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento dell'Ufficio di giustizia resta a disposizione per rispondere a eventuali domande.

---

<sup>1</sup> Cfr. pag. 3 Layout Specification e n. 6 Content Specifications all'indirizzo <https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/schkg/weisungen/weisung-1-anhang-e.pdf>

<sup>2</sup> Cfr. pag. 3 Layout Specification e n. 7 Content Specifications (v. nota precedente)